



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio I - Divisione 4[^]

IL CAPO DEL CORPO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTA la Legge 23 marzo 1983, n.78 e s.m.i., secondo i criteri attuativi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, del D.P.R. 11/10/1988, del D.P.R. n. 170 del 11/09/2007 e del D.P.R. n. 164 del 18/06/2002;

VISTA la Legge del 6 dicembre 1991 n. 394, recante la "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 201, recante il "Riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, recante recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, recante l'istituzione dei "Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 febbraio 2003 n. 4, recante "Istituzione del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato";

VISTA la Legge 6 febbraio 2004 n. 36, recante il "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2005, recante la "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato" e successivo Decreto interpretativo e modificativo 9 febbraio 2007;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2006 n. 193, recante il "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia";

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 21 dicembre 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.90 ed in particolare gli articoli 281-291 recanti regolamento concernente le modalità di istituzione e di gestione del Registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n.321.

VISTO il decreto 31 luglio 2006, n.197/06/N che istituisce l'elenco dei natanti in uso al Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto 1 agosto 2006, n.198/06/N concernente l'applicazione dell'articolo 9 del DPR 28 novembre 2005, n.300 – abrogato dal citato DPR 15 marzo 2010 n.90;

VISTI i decreti n.16 del 16 marzo 2011 e n.386/11 del 25 settembre 2011, concernenti l'organizzazione del servizio nautico del Corpo forestale dello Stato;

RITENUTO necessario apportare modifiche ed integrazioni ai suddetti decreti n.16 del 16 marzo 2011 e n.386/11 del 25 settembre 2011, al fine di assicurare i più elevati livelli di efficienza ed efficacia ai servizi individuati per la salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri;

RITENUTO altresì necessario provvedere ad un aggiornamento del citato elenco del naviglio in dotazione al Corpo forestale dello Stato;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n.195/95;

DECRETA

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAUTICO

Capo I

Norme di carattere generale

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

- a) "Imbarcazione maggiore": qualsiasi costruzione in uso al Corpo forestale dello Stato destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento delle attività d'istituto dotata di:
- equipaggio composto da non meno di tre unità, compreso il comandante, imbarcato ed alloggiato di massima stabilmente a bordo;
 - dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
 - comandante espressamente designato.
- b) "Imbarcazione minore": qualsiasi costruzione in uso al Corpo forestale dello Stato destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento delle attività d'istituto dotata di:
- equipaggio composto da non meno di due unità, non alloggiato stabilmente a bordo;

- dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne.

c) "Elenco": l'elenco delle imbarcazioni in dotazione al Corpo forestale dello Stato, istituito con D.C.C. 31 luglio 2006 n.197/06/N.

Articolo 2 *(Livelli organizzativi)*

1. La struttura organizzativa dell'attività del servizio nautico del Corpo forestale dello Stato si articola su due livelli: centrale e periferico.
2. Il livello centrale ha funzioni di coordinamento delle attività tecnico-logistico-amministrativa delle imbarcazioni e del personale della specialità, inclusa la formazione, ed è costituito dal Centro Nautico Nazionale di cui al successivo art.3.
3. Il livello periferico ha invece funzioni operative con finalità di salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali, lacustri e lagunari. Le strutture periferiche sono individuate nelle Squadre Nautiche.

Articolo 3 *(Centro Nautico Nazionale)*

1. Nell'ambito del Servizio I - Divisione 4^a dell'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato è istituito il Centro Nautico Nazionale (CNN), al quale è preposto un funzionario appartenente al ruolo direttivo, nominato con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Dirigente della Divisione.
2. La dotazione organica del Centro Nautico Nazionale è fissata, escluso il funzionario preposto, in almeno 5 unità di personale.
3. Il Centro Nautico Nazionale, oltre alle funzioni di cui al precedente art.2, comma 2, assicura il coordinamento delle squadre nautiche, fermo restando la loro dipendenza gerarchica, funzionale, amministrativa e operativa dai rispettivi Uffici e strutture del Corpo forestale dello Stato presso i quali sono istituite, autorizza l'utilizzo delle imbarcazioni assegnate alla Squadra Nautica, cura gli ulteriori compiti specificati dal presente decreto.
4. Il Centro Nautico Nazionale cura, anche in collaborazione con la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Sabaudia, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale nelle materie afferenti alla tutela e salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri, e in materia di navigazione, salvamento e attività subacquee, anche in concorso con analoghi istituti di formazione di altre Amministrazioni, individuati con apposite convenzioni, nonché la predisposizione delle tabelle organiche per la composizione degli equipaggi.
5. Il Centro Nautico Nazionale intrattiene collegamenti con la Direzione Generale degli Armamenti Navali del Ministero della Difesa e con gli Enti di Certificazione; cura i rapporti con gli altri Corpi civili e militari dello Stato ed altri enti aventi competenze nelle aree costiere marine fluviali e lacustri.

Articolo 4 *(Squadre Nautiche)*

1. Le Squadre Nautiche curano l'espletamento delle attività istituzionali ed in particolare:
 - a) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla salvaguardia degli ecosistemi costieri, marini, fluviali e lacustri;
 - b) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
 - c) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
 - d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale con particolare riferimento alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
 - e) collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
 - f) interventi di protezione civile e pubblico soccorso;
 - g) attività di studio e monitoraggio ambientale;
 - h) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

2. Il personale delle Squadre Nautiche può, inoltre, essere impiegato per specifiche operazioni, nonché per servizi d'onore e di rappresentanza, in occasione di cerimonie civili e militari, festività e rassegne, fiere e per attività sportive, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.

3. L'Ufficio da cui la Squadra Nautica dipende funzionalmente garantisce l'operatività del servizio avvalendosi, prevalentemente, delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli Enti locali e/o Enti gestori dell'area protetta ove istituita.

Capo II **Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri**

Articolo 5 *(Personale)*

1. Nell'ambito delle attività relative ai compiti e funzioni di cui al precedente art. 4, comma 1, le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri costituiscono i reparti operativi specialistici per il servizio d'istituto a mare, posti alle dirette dipendenze dei Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente o di altre strutture del Corpo forestale dello Stato e avente carattere esclusivo, per quelle ricomprese nell'allegato "A1", o ausiliario per quelle ricomprese nell'allegato "A2".

2. Le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Marini e Costieri, di seguito denominate "SNEM", sono costituite da personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato. L'attività formativa e addestrativa, compresa quella relativa al rilascio e/o riconoscimento delle abilitazioni e di aggiornamento, viene espletata presso gli istituti di formazione individuati dal Centro Nautico Nazionale, nel rispetto delle procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro.

3. Il personale delle Squadre Nautiche svolge l'attività organizzato in equipaggio, composto da due o più unità a seconda delle caratteristiche delle imbarcazioni impiegate. Per le imbarcazioni iscritte anche al registro delle navi in servizio governativo non commerciale di cui alla legge 24 ottobre 2003, n.321 e relativo regolamento di attuazione di cui agli artt. dal 281 al 291 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90, l'equipaggio viene espressamente designato secondo le normative vigenti.

4. Ai fini dell'inserimento nelle SNEM, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono riconosciute al personale le seguenti abilitazioni:

- a. comando di unità navali in navigazione costiera;
- b. condotta di motori endotermici.

5. Con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, le squadre nautiche ricomprese nell'allegato A2, se stabilmente implementate delle risorse umane e strumentali idonee allo svolgimento del servizio, transitano nell'allegato A1.

Articolo 6 **(Comandante della Squadra Nautica)**

1. Il Comandante della Squadra Nautica, di norma appartenente al ruolo Ispettori o Sovrintendenti, è colui che, tra i suoi componenti, ha la qualifica più alta.
2. Il Comandante della Squadra Nautica coordina tutte le attività delle unità nautiche della SNEM e del personale assegnato, ed in particolare:
 - a) verifica la corretta compilazione dei documenti di bordo, sottoscrivendoli ed inviandoli mensilmente al responsabile dell'Ufficio da cui dipende funzionalmente la SNEM ed al Centro Nautico Nazionale;
 - b) predispone il programma mensile del servizio da svolgere inviandolo al responsabile dell'Ufficio da cui dipende funzionalmente la SNEM ed al Centro Nautico Nazionale;
 - c) predispone giornalmente il servizio attenendosi al programma mensile, salvo motivate esigenze di servizio;
 - d) si attiene alle disposizioni previste per i Comandanti di Stazione, salvo che non entrino in contrasto con le presenti disposizioni;
 - e) è imbarcato, anche in soprannumero, a bordo di una delle imbarcazioni assegnate alla SNEM.
3. Nel caso in cui più Squadre Nautiche operino congiuntamente, il coordinamento delle operazioni viene assunto dal funzionario più alto in grado presente nell'area operativa o, in alternativa, da un funzionario nominato dall'Ispettorato generale del CFS in rapporto alle necessità del servizio.

Articolo 7 **(Comandante di imbarcazione)**

1. Per ciascuna delle imbarcazioni maggiori del Corpo forestale dello Stato, viene individuato, con le modalità stabilite dalle normative vigenti ed in particolare dal D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, art.13 comma 3, un comandante, scelto tra i componenti la Squadra Nautica in possesso dell'abilitazione di cui al precedente art.5 comma 4 lettera a). Quando il comandante dell'imbarcazione non si trova a bordo, il comando deve essere assunto dal più alto in grado tra i presenti in possesso dell'abilitazione di cui al precedente art.5 comma 4 lettera a).
2. Per tutte le imbarcazioni minori, la responsabilità del comando spetta a chi, tra i presenti a bordo, ha la qualifica più alta tra coloro che possiedono l'abilitazione di cui al precedente art.5 comma 4 lettera a).
3. Il comandante dell'imbarcazione, di cui ai precedenti commi :
 - a) garantisce il buon esito del servizio;

- b) cura la regolare tenuta dei documenti di bordo e provvede alla compilazione del Giornale di Chiesuola e di Macchina;
- c) controlla personalmente l'imbarcazione e si consulta con il motorista, ove presente, per lo stato dei motori e degli impianti di bordo;
- d) si attiene agli obblighi previsti dal Codice della Navigazione;
- e) sovrintende alla corretta manutenzione e pulizia dell'imbarcazione;
- f) in caso di fermo dell'imbarcazione per problemi tecnici, segue tutte le fasi delle operazioni di ripristino.

Articolo 8 **(Motorista)**

1. Su ciascuna delle imbarcazioni maggiori del Corpo forestale dello Stato, deve essere presente almeno un motorista, scelto tra i componenti la Squadra Nautica in possesso dell'abilitazione di cui al precedente art.5 comma 4 lettera b).

2. Il Comandante della SNEM programma i turni del personale in maniera che anche sulle imbarcazioni minori sia assicurata, di norma in occasione di ogni uscita, la presenza a bordo di almeno un motorista, scelto tra i componenti la Squadra Nautica in possesso dell'abilitazione di cui al precedente art.5 comma 4 lettera b).

3. Il motorista:

- a) cura l'organizzazione, il funzionamento e l'efficienza dei motori dell'imbarcazione;
- b) in particolare è responsabile delle strutture dell'imbarcazione, degli impianti di propulsione ed elettrici;
- c) deve aggiornare giornalmente il Libro Permanente dell'imbarcazione per il Servizio Marino e Costiero, di cui all'art.3 dell'Allegato E, e compilare il riepilogo mensile da consegnare al responsabile della Squadra Nautica per il successivo invio al Centro Nautico Nazionale;
- d) deve attenersi agli obblighi previsti dal Codice della Navigazione;
- e) in caso di fermo dell'imbarcazione per problemi tecnici, segue tutte le fasi delle operazioni;
- f) verifica e concorre alla corretta manutenzione dell'imbarcazione, per quanto di competenza.

4. Ove necessario, il C.N.N., attraverso la predisposizione delle tabelle organiche di cui all'art.3, comma 4 del presente decreto, provvede ad individuare un capo motorista in funzione dei mezzi presenti in ciascuna squadra nautica e delle attività da svolgere. In tal caso, il motorista, in possesso della qualifica più elevata, assume le funzioni di capo motorista. Il capo motorista, oltre ai compiti inerenti il motorista, è responsabile amministrativo degli atti inerenti la manutenzione degli impianti di propulsione ed elettrici e organizza di concerto con il Comandante della SNEM, le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'imbarcazione.

Articolo 9 **(Equipaggio)**

1. Per ciascuna delle imbarcazioni maggiori del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle tabelle organiche di cui all'art.3, comma 4, viene individuato, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, l'equipaggio, costituito, oltre che dal comandante di cui al precedente art.7 comma 1, da personale in possesso delle abilitazioni di cui al precedente art.5 comma 4.

2. Sulle imbarcazioni minori, l'equipaggio è costituito da personale in possesso delle abilitazioni di cui al precedente art.5 comma 4, comandato di servizio in impieghi operativi dal responsabile della Squadra Nautica.

3. Il restante personale dell'equipaggio collabora con il responsabile della condotta dell'imbarcazione e con il motorista, ove presente, nell'ambito della propria abilitazione:

- a. all'organizzazione, al funzionamento e all'efficienza dei servizi dell'imbarcazione, delle dotazioni, e strumentazioni di bordo, degli impianti di propulsione ed elettrici;
- b. alla sistemazione della coperta dell'imbarcazione;
- c. alla conservazione e all'aggiornamento del materiale nautico;
- d. alle operazioni di manovra, ancoraggio, ormeggio e abbordo;
- e. alla conduzione dell'imbarcazione;
- f. alla corretta manutenzione dell'imbarcazione.

Articolo 10 *(Ulteriori disposizioni)*

1. Il personale delle squadre nautiche non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria specializzazione. Tuttavia, in caso di fermo delle imbarcazioni per avverse condizioni meteomarine (rilevabili dai bollettini degli uffici marittimi locali e da allegare agli ordini di servizio giornalieri), per fermo tecnico o per la manutenzione delle imbarcazioni, il personale componente l'equipaggio può essere impiegato: in attività di servizio attinenti la specializzazione (controllo e aggiornamento cartografie nautiche, manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, addestramento professionale, ecc) ovvero in servizi di controllo del territorio, in particolare nell'ambito operativo di competenza lungo la fascia costiera, d'intesa con le strutture territorialmente competenti ovvero in altre attività di carattere indifferibile.

Capo III **Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali**

Articolo 11 *(Sedi)*

1. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al precedente art. 4, comma 1, sono istituite, presso i Comandi provinciale o altre strutture del CFS, le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali, di seguito denominate "SNELF", che costituiscono i reparti operativi specialistici per il servizio d'istituto nelle acque interne, avente carattere ausiliario.

2. Il responsabile della SNELF, appartenente di norma al ruolo Ispettori o Sovrintendenti, è colui che, tra i suoi componenti, ha la qualifica più alta.

3. Il personale della SNELF svolge la sua attività organizzato in equipaggio, composto da due o più unità a seconda delle caratteristiche delle imbarcazioni impiegate. Per le imbarcazioni iscritte anche al registro delle navi in servizio governativo non commerciale di cui alla legge 24 ottobre 2003, n.321 e relativo regolamento di attuazione di cui agli artt. dal 281 al 291 del D.P.R. 15 marzo 2010 n.90, l'equipaggio viene espressamente designato secondo le normative vigenti.

Articolo 12 *(Personale)*

1. Le Squadre Nautiche per gli Ecosistemi Lacustri e Fluviali sono composte da personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato. L'attività formativa e addestrativa, compresa quella relativa al rilascio e/o riconoscimento delle abilitazioni e di aggiornamento, viene espletata presso gli istituti di

formazione individuati dal Centro Nautico Nazionale, nel rispetto delle procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro.

2. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, su proposta del CNN, sono individuati i conduttori delle imbarcazioni del CFS in acque interne.

Articolo 13

(Conduttori di imbarcazioni in acque interne)

1. I conduttori di imbarcazioni in acque interne sono responsabili del mezzo utilizzato, provvedono all'aggiornamento della documentazione di bordo e all'invio della copia del riepilogo mensile al Centro Nautico Nazionale tramite l'Ufficio di appartenenza.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 15

(Indennità d'imbarco e accessorie)

1. Al personale nautico spettano le indennità e gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente. L'ufficio competente dell'Ispettorato Generale provvederà al coordinamento delle procedure amministrative inerenti il pagamento delle indennità di cui al presente articolo.

Articolo 16

(Mezzi e attrezzature)

1. Le squadre nautiche sono dotate di imbarcazioni, attrezzature ed equipaggiamenti specifici per il servizio, nonché da dotazioni strumentali necessarie alla gestione d'uso delle imbarcazioni.

2. Le Squadre Nautiche operanti in acque marittime devono aver dislocate le imbarcazioni loro assegnate nel contesto delle aree portuali, individuate previa verifica dell'adeguatezza e funzionalità degli ormeggi.

3. Le imbarcazioni assegnate alle Squadre Nautiche devono essere iscritte nell'elenco delle unità nautiche in dotazione al Corpo forestale dello Stato, di cui all'art.1, comma 1, lettera c, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Centro Nazionale Nautico.

4. Le imbarcazioni rispondenti ai requisiti, indicati all'art.281 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.90, devono essere iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle Amministrazioni dello Stato, previsto dall'art. 4 comma 1, della legge 24 ottobre 2003, n. 321.

Articolo 17

(Tipologia e assetto cromatico delle imbarcazioni)

1. L'assetto cromatico delle unità navali del Corpo forestale dello Stato deve essere conforme allo schema riportato nell'allegato "C", nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
 - opera morta e sovrastrutture: bianco (RAL 9003);
 - fascia di coperta al di sopra del bordo superiore della base in legno del bottazzo di cinta o del bottazzo medesimo: verde (RAL 6001)

- ponte di coperta: grigio (RAL 7004), salvo che per le unità che hanno il ponte di coperta in teak;
 - interno plancia: bleu scuro (RAL 5013);
 - locali interni: avorio (RAL 9001).
2. La nuova simbologia consiste in una banda laterale parallela al bordo superiore del bagnasciuga e al bordo inferiore della base di legno del bottazzo di cinta o del bottazzo medesimo di colore verde (RAL 6001) compresa di aquila stilizzata, scritta e sigla alfanumerica; a poppa sarà presente la sola scritta. Per il riconoscimento aereo, sul top sarà presente una "V" rovesciata, l' aquila stilizzata e la sigla alfanumerica, il tutto di colore verde (RAL 6001), (allegato "D").
 3. L'opera viva va opportunamente trattata, con prodotti ancoranti e vernici antivegetative di colore nero.

Articolo 18 *Bandiera e distintivi*

1. Le unità iscritte nell'Elenco inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n.535, conforme al modello risultante dall'Art.291 Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n.90.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, il naviglio è altresì contraddistinto dai distintivi speciali previsti dall'ordinamento nonché dal codice identificativo.

Articolo 19 *Ulteriori disposizioni*

1. A decorrere dalla data del presente decreto,
 - il decreto 1 agosto 2006, n.198/06/N
 - il decreto 16 marzo 2011, n.16
 - il decreto 25 settembre 2011, n.386/11
 sono abrogati.

Roma, **18 FEB. 2013**

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone




*Squadre nautiche per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri
(servizio d'istituto a mare avente carattere esclusivo)*

Per i motivi nelle premesse specificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del citato decreto 6 febbraio 2003 n. 4 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istitutivo del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato, sono individuate le seguenti Squadre Nautiche per la salvaguardia delle zone costiere e marine:

Monte Argentario (C.T.A. Arcipelago Toscano);

Portoferraio (C.T.A. Arcipelago Toscano);

Follonica (U.T.B. Follonica);

Circeo (C.T.A. Sabaudia).

*Squadre nautiche per la salvaguardia degli ecosistemi marini e costieri
(servizio d'istituto a mare avente carattere ausiliario)*

Per i motivi nelle premesse specificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del citato decreto 6 febbraio 2003 n. 4 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istitutivo del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato, sono individuate le seguenti Squadre Nautiche per la salvaguardia delle zone costiere e marine:

Caprera – La Maddalena (Comando regionale Toscana);

Gargano (C.T.A. Parco Nazionale del Gargano);

Napoli (Comando Provinciale);

Cilento (C.T.A. Vallo della Lucania);

Cinque Terre (C.T.A. Cinque Terre);

Venezia (Comando provinciale di Venezia);

Delta del Po (Comando provinciale di Ferrara).

Squadre nautiche per la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e lacustri

Per i motivi nelle premesse specificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto 6 febbraio 2003 n. 4 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, istitutivo del Servizio Nautico del Corpo forestale dello Stato, sono individuati i seguenti ambiti operativi per l'istituzione delle squadre nautiche per la tutela degli ecosistemi lacustri e fluviali, corrispondenti ai bacini idrografici di rilievo nazionale:

Tagliamento

Livenza

Piave

Brenta - Bacchiglione

Adige

Po

Arno

Tevere


Liri-Garigliano

Volturno

Lesina - Varano

Per detti ambiti operativi o altri corrispondenti a ecosistemi fluviali o lacustri meritevoli di protezione, i Comandi Regionali, sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul territorio nazionale, potranno avanzare proposte di istituzione di squadre nautiche, da inoltrare alla Divisione 4^a per l'eventuale ratifica. Nelle formulazioni delle proposte dovrà essere specificata la sede, il personale, l'ambito operativo, l'eventuale disponibilità di risorse finanziarie e strumentali da parte degli Enti locali e/o Enti gestori dell'area protetta dove istituita.

ASSETTO CROMATICO DELLE UNITÀ NAVALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO



**DIMENSIONE CONTRASEGNI INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ NAVALI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

BANDA LATERALE



SCRITTE E SIGLE ALFANUMERICHE

SCRITTA: "CORPO FORESTALE DELLO STATO"
SIGLA ALFANUMERICA "CFS XXXX" e AQUILA STILIZZATA


Per unità nautiche fino a 8 metri:

Colore verde (PANTONE 355C) da cm. 14 di
altezza,
Font "Elvetica 65 medium" inclinato a Dx e Sx
di 15°.

Per unità nautiche da 8 fino a 15 metri:

Colore verde (PANTONE 355C) da cm. 24 di
altezza,
Font "Elvetica 65 medium" inclinato Dx e Sx
di 15°.

SCRITTE PER INDIVIDUAZIONE AEREA



Altezza Carattere e Aquila 32 cm